

N. R.G. 1432/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1432/2018** promossa da:

██████████ **s.r.l.**, C.F./P.I. ██████████ rappresentato e difeso
dall'Avv. ██████████ presso il quale ha eletto domicilio

ATTORE

contro

██████████ **s.r.l.** P. IVA ██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████
██████████ e ██████████ presso i quali ha eletto domicilio

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] s.r.l. (di seguito per brevità [REDACTED] conveniva in giudizio nanti questo Tribunale la società [REDACTED] srl (di seguito per brevità [REDACTED] chiedendo l'annullamento dei lodi n. 7/2016 e 2/2018- Rev. pronunciati [REDACTED] di Milano, nonché la condanna della controparte al risarcimento del danno subito per aver dovuto far fronte alle spese dei due procedimenti arbitrali.

A sostegno della propria domanda parte attrice deduceva:

-che in data 25/11/2015 e 1/12/2015, le parti avevano concluso, per mezzo del mediatore, sig. [REDACTED] due contratti, denominati rispettivamente “*stabilito 1970*” e “*stabilito 1975*”;

-che in virtù dello stabilito 1970, [REDACTED] si era impegnata a consegnare in quattro mesi, da gennaio ad aprile 2016, 120 tonnellate di semi di lino biologico, da suddividere in diverse consegne tali da raggiungere il valore di 30 tonnellate al mese;

-che in virtù dello stabilito 1975, [REDACTED] si era altresì impegnata a consegnare a 600 tonnellate di semi di lino biologico, con ripartizione delle consegne fra i mesi di gennaio e giugno 2016;

-che, onde adempiere ai sopra menzionati contratti, [REDACTED] al fine di procurarsi la merce, aveva sottoscritto con la società emiratina [REDACTED] un contratto, ove veniva prevista la consegna di 1500 tonnellate di semi di lino biologico - ossia libero da pesticidi ed erbicidi, secondo quanto stabilito dai Regolamenti europei nn. 834/2007 e 889/2008 - proveniente dal Kazakistan, raccolto nell'annata 2015 (“Flaxseeds, Kazakhstan origin, crop 2015”) e da consegnare a [REDACTED] per mezzo di camion (“by truck”);

- che l'efficacia degli stabiliti 1970 e 1975 era stata sospensivamente condizionata al buon esito delle analisi del multiresiduale del primo lotto, da effettuarsi entro i mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016;

-che infatti in entrambi i predetti contratti era stato previsto che “*conferma definitiva da parte del venditore verrà data dopo il buon esito delle analisi del multiresiduale del primo lotto che saranno effettuate entro – dicembre 2015 [per stabilito 1970] o gennaio 2016 [per lo stabilito 1975]*”;

-che, successivamente, [REDACTED] aveva ommesso di consegnare a [REDACTED] la merce, senza fornire spiegazioni, nonostante le continue richieste di chiarimento avanzate da [REDACTED]

-che, stante la mancata consegna delle sementi da parte di [REDACTED] nonché la noncuranza di quest'ultima, [REDACTED] si era trovata nella condizione di non poter fornire a [REDACTED] la conferma definitiva della vendita;



- che, dunque, si era avverata la condizione sospensiva e il contratto non si era perfezionato;

-che, in data 27 gennaio 2016, prima del termine di cui sopra, [REDACTED] aveva chiesto informazioni in merito e [REDACTED] aveva risposto di dover verificare la posizione;

-che fermo il contenuto delle clausole sospensive, [REDACTED] in data 31 agosto 2016, aveva dichiarato [REDACTED] inadempiente ai contratti 1970 e 1975, che però, per l'effetto della mancata conferma, non si erano conclusi;

-che [REDACTED] s.r.l. aveva convocato, stante la clausola compromissoria prevista negli stabiliti, un arbitrato irrituale, chiedendo che venisse accertata l'inadempienza di [REDACTED] alla consegna di " *Ton 120 di seme di lino biologico, merce certificata, 30 t/mese da gennaio ad aprile 2016 come da contratto 1970 del 22.11.2015 a mezzo [REDACTED] franco partenza Vailate e Ton 600 di seme di lino biologico, merce certificata ripartita da gennaio a giugno 2016 previo accordi tra le parti come da contratto 1975 del 01.12.2015 a mezzo [REDACTED]* -adducendo che tutti i contratti sopra riportati erano stati più volte prolungati nel periodo contrattuale in completo accordo fra le parti- e che venissero calcolate le differenze spettanti a [REDACTED] maggiorate degli interessi maturati/maturandi, ponendo le spese di arbitrato a carico di [REDACTED]

-che il collegio arbitrale, sul presupposto per cui le condizioni sospensive erano neutralizzate, per l'effetto dell'art. 1359 c.c. e della malafede di [REDACTED], aveva dichiarato, con il lodo 7/2016, quest'ultima inadempiente ad entrambi i contratti di compravendita di seme di lino biologico, stabilendo che " *Le date delle inadempienze sono poste [...] al mese di giugno 2016*

Il prezzo di compenso, esperite diligenti indagini atte ad accertare il valore di merce come quella descritta nei contratti e resa alle medesime condizioni presso qualificati operatori del settore, viene fissato a 1.160 €/tonnellata, iva esclusa.

Pertanto, rilevato che i quantitativi contrattualmente compravenduti tramite [REDACTED] al prezzo di 820 €/t ammontano a complessive ton. 720, come risultanti dalla somma di 120 t relative al contratto 1970 e 600 t relative al contratto 1975 dello 01.12.15, [REDACTED] s.r.l. deve pagare a [REDACTED] srl la somma di € 244.800,00, iva esclusa, a titolo di accertate differenze di prezzo."

-che [REDACTED] aveva proposto istanza di revisione avverso il predetto lodo;

-che il nuovo collegio arbitrale aveva emesso il lodo 2/18 che aveva confermato la decisione del 1° lodo, statuendo: " *il lodo di primo grado pronunciato in data 23 gennaio 2018, nella procedura arbitrale n.772016, è confermato in toto [...]*

In sintesi [REDACTED] chiedeva, in questa sede, l'annullamento ex art. 808 ter cpc dei lodi sopra menzionati in quanto il lodo n. 7/2016 sarebbe -per le ragioni che verranno meglio trattate in parte motiva- privo di causa, il lodo n. 2/2018-Rev. sarebbe viziato nella motivazione e affetto da errore di fatto ed entrambi i lodi sarebbero stati



pronunciati all'esito di procedimenti nell'ambito dei quali non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione dei lodi n. 7/2016 e n. 2/2018-Rev., perché proposta per motivi non rientranti tra quelli tassativamente indicati dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.

Nel merito, insisteva affinché venissero respinte le domande avversarie in quanto comunque infondate.

In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva che in relazione ai contratti n. 1970 e 1975 conclusi inter partes, venisse accertato il diritto di [REDACTED] s.r.l. a ottenere da [REDACTED] s.r.l. il pagamento dell'importo di euro 244.800,00, oltre spese arbitrali, interessi maturati e maturandi, per tutte le ragioni espresse nei lodi n. 7/2016 e 2/2018-Rev., e, per l'effetto, chiedeva che [REDACTED] venisse condannata al pagamento in favore di [REDACTED] s.r.l. dell'importo di euro 244.800,00, oltre spese arbitrali, interessi maturati e maturandi.

All'udienza di cui all'art. 183 cpc la difesa di parte attrice eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte, in quanto analoga pronuncia era stata richiesta nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da [REDACTED] srl nanti il Tribunale di Milano e portante RG n. 29776/18.

Questo GU, all'udienza del 16 ottobre 2018 concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle relative memorie e fissava l'udienza del 19 febbraio 2019 per la decisione in merito alle istanze istruttorie.

In sede di prima memoria istruttoria parte convenuta precisava il contenuto della propria domanda riconvenzionale, affermando che *"...omissis... la domanda riconvenzionale qui spiegata da [REDACTED] è diretta, logica ed imprescindibile conseguenza dell'infondata impugnativa di [REDACTED] quest'ultima, infatti, vorrebbe ottenere in questa sede la riforma dei lodi n. 2/2016 e 2/2018-Rev. [REDACTED] di Milano (al fine ultimo di non soddisfare le pretese creditorie di [REDACTED] mentre [REDACTED] si oppone a tale richiesta, chiedendo l'accertamento di ciò che gli arbitri le hanno riconosciuto, ossia il diritto a ricevere da [REDACTED] il pagamento di euro 244.800,00, oltre spese e interessi.*

Insomma, a fronte dell'infondata impugnativa avversaria, [REDACTED] si vede costretta a chiedere a questo Giudice di riconoscere in proprio favore, sotto ogni profilo e con ogni conseguenza, ciò che giustamente aveva già ottenuto in sede arbitrale".

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., questo Giudice, con provvedimento del 19 febbraio 2019, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 3 marzo 2020 per la precisazione delle conclusioni.



Detta udienza, tuttavia, subiva alcuni rinvii a causa dapprima dell'emergenza pandemica COVID 19 e successivamente in conseguenza della fruizione da parte della scrivente del periodo di congedo per maternità.

All'esito dell'udienza del 24.01.2023, svoltasi nelle forme della cd trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva così decisa.

Preliminarmente, pare opportuno precisare che la natura cd. irrituale dei lodi impugnati da [REDACTED] non è controversa, in quanto pacificamente riconosciuta da entrambe le parti.

In ogni caso si osserva che, benchè la clausola compromissoria indicata negli stabiliti 1970 e 1975 (doc. 1 e 2 fascic. attore) non contenga la previsione prevista dall'art. 808 ter cpc -secondo cui la controversia debba essere definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale- detta clausola, tuttavia rimanda al regolamento arbitrale [REDACTED] di Milano che all'art. 2 stabilisce il carattere irrituale dell'arbitrato (v doc 11 convenuto).

Inoltre, giova evidenziare che i medesimi lodi attestano la natura irrituale del procedimento arbitrale svolto (v doc. 7 e 9 attore)

Tanto chiarito, in termini generali, va detto che sulla base del quadro normativo di riferimento, la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti (minimo due) a uno o più arbitri (cfr., specificamente, Cass. n. 11270/2012) e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale.

La definizione corretta dell'arbitrato irrituale è quella di un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l'estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30000/2021 e Cass. 13 aprile 2022, n. 12058).

Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale.

L'art. 808 ter c.p.c., infatti, prevede che il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente in cinque ipotesi:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;



- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

Fatte tali premesse, occorre ora esaminare i vizi denunciati dalla società attrice con la presente impugnazione.

██████ assume, in primo luogo, che il lodo 2/18- Rev. dovrebbe essere annullato per vizio di motivazione in quanto ella, in sede di revisione aveva fatto notare che, secondo l'unanime giurisprudenza, nonché a differenza di quanto ritenuto dagli arbitri in occasione del 1° lodo, la *fictio* di avveramento della clausola sospensiva (1359 c.c.) poteva essere ammessa solo in relazione a condotte positive, tese ad impedire attivamente l'avverarsi della condizione.

In ordine a detta questione, a parere di ██████ (v pagina 8 citazione), *“il secondo collegio arbitrale non ha detto nulla di specifico.*

○ meglio, ha provato ad individuare delle condotte positive alla luce delle quali giustificare l'altrimenti errato pronunciamento di prima istanza.

Tuttavia, la nuova motivazione è a dir poco stringata e priva di qualsiasi riferimento concreto ai fatti.

Cioè, nel nuovo lodo, non vengono individuate quelle condotte che, a detta degli arbitri di seconda istanza, avrebbero dovuto giustificare la vincolatività degli accordi.

Si legge, infatti, nel 2° lodo: “vero che la clausola sospensiva con termine espresso esisteva, ma i colloqui, lo scambio di mail tra le parti, il loro stesso temporeggiare, il prendere accordi in comune, hanno dato efficacia ai contratti in oggetto” (cfr. doc. 9, prodotto).

Orbene, come anticipato, detta motivazione, di appena tre righe, ha un contenuto incredibilmente astratto.

Astrattezza che non è compensata neppure da una precedente ricostruzione dei fatti che permetta di individuare, per esempio, a che eventi si faccia riferimento quando si parla di quei nuovi accordi, di quel temporeggiare delle parti e di quei colloqui che avrebbero dovuto confermare la vincolatività degli “stabiliti” di compravendita, facendo cadere le clausole sospensive.

A nulla valga il richiamo effettuato al 1° lodo, poiché quest'ultimo giustificava la sussistenza del vincolo contrattuale sulla base di condotte negative, e dunque irrilevanti ai sensi del 1359, mentre il 2° lodo fa riferimento a condotte attive, coerenti con l'interpretazione più giusta del 1359 c.c. Condotte che tuttavia non sono individuate.

Il tutto, fermo che il temporeggiare, di cui parla il 2° lodo, non può essere qualificato come una condotta idonea a manifestare la conclusione di un contratto, essendo, al più, una condotta negativa.



Ebbene, con riferimento al 2° lodo, un documento così stringato, astratto e privo di richiami a fatti concreti, lungo appena due pagine, e sprovvisto di una reale motivazione - ossia di una motivazione che contenga una fattuale e non tautologica giustificazione della decisione - non può costituire il presupposto in ragione del quale [REDACTED] dovrebbe pagare c.a. € 244.800,00, più le spese del procedimento, ammontati per il solo secondo grado a € 16.000... omissis... ”.

Così illustrate le ragioni sottese al vizio motivazionale addotto da parte attrice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari.

Come sopra esposto, l'art. 808 ter cpc stabilisce in maniera tassativa le ipotesi di annullamento del lodo arbitrale irrituale e tra queste non annovera il vizio di motivazione per l'ovvia ragione che trattasi di un negozio compositivo e non già di un provvedimento, quale è il lodo rituale, i cui effetti sono invece equiparati alla sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824 bis cpc).

Tuttavia, anche laddove si considerasse ammissibile l'impugnativa svolta da [REDACTED] sotto questo profilo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa società attrice, un lodo risulta viziato da mancata motivazione soltanto nei casi in cui la decisione *“sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la 'ratio' della decisione adottata”* (così, Cass., Sez. I, 20 marzo 2003 n. 4078).

Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il vizio di motivazione, per come dedotto dalla società attrice, non sia nel caso di specie ravvisabile, avendo il Collegio arbitrale dato compiutamente conto del percorso logico giuridico seguito -anche mediante il richiamo per relationem agli atti e alla documentazione della prima procedura arbitrale-, a nulla rilevando, ai fini della individuazione della ratio decidendi che ha portato alla conferma delle statuizioni contenute nel lodo 7/16, la specifica indicazione dal punto di vista spaziale e temporale delle circostanze (colloqui, scambi tra mail, accordi) ritenute decisive dal collegio ai fini della configurabilità della fictio di cui all'art. 1359 cc.

Il primo motivo di impugnazione risulta, quindi, non solo inammissibile ma anche infondato.

Con la seconda doglianza, [REDACTED] lamenta che il lodo 2/18- Rev sarebbe viziato da errore in quanto il Collegio avrebbe supposto come veri fatti non provati e inesistenti, con riferimento agli accordi e agli incontri ivi citati (v. pagina 11 citazione).

Ebbene, è orientamento pacifico e risalente che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso: in particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione



degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove, che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. (ex multis Cass.n.22374/2006, 18577/2004, 16049/2004, 13114/2004,932/2004, 3614/2004, 7654/2003, 11678/2001, 2741/1998, 2802/1995, 579/1993, 12725/1992; Cass. n. 22374/06).

Tale indirizzo è stato di recente confermato e precisato nel senso che, alla stregua della previsione di cui all'art. 1429 c.c., n. 4, non può escludersi l'impugnazione del lodo irrituale anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti di errore percettivo, consistente nell'errata rappresentazione della realtà giuridica e cioè nella presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di una norma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodo irrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sulla esistenza, vigenza o efficacia della norma di diritto.

Per la Suprema Corte, nell'arbitrato irrituale, l'errore rilevante ai fini dell'annullamento del lodo "è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa".

Al contrario, risulta preclusa ogni impugnazione "per errori attinenti alla determinazione da essi adottata sulla base del convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti"

Nel richiamare i limiti del sindacato del giudice verso l'arbitrato irrituale, giova ribadire che l'errore deducibile come causa di annullamento della determinazione degli arbitri deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c. i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c., che le parti, abbiano debitamente prospettato agli arbitri stessi; per cui la formazione della loro volontà risulta deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, per non avere gli arbitri preso visione degli elementi (o di taluni elementi) della controversia o per averne supposti altri inesistenti ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici e viceversa.

Per contro, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati da essi esattamente percepiti e cioè il cd. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.



In conclusione, il lodo irrituale non è impugnabile per "errore in iudicando", né per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante" (Corte d'Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 26/06/2020, n. 580; nel medesimo senso v. Corte d'Appello L'Aquila 16/02/2018; Tribunale Milano sez. lav., 09/09/2022, n.2006).

Ciò premesso e precisato, reputa questo giudice che le censure mosse al merito del lodo 2/18- rev. si riferiscano a ipotesi di errori in iudicando, come tali non deducibili con la presente impugnazione.

Emerge infatti disaccordo tra la valutazione dei fatti effettuata da [REDACTED] rispetto a quella a cui sono pervenuti gli arbitri; il collegio è giunto a valutazioni e conclusioni che non possono essere oggetto di nuovo vaglio o censura in quanto frutto di apprezzamento di risultanze probatorie.

Al riguardo non ci si può peraltro esimere dall'evidenziare come l'omessa produzione da parte di [REDACTED] degli atti e dei documenti relativi ai procedimenti arbitrali de quibus (tra cui ad esempio i verbali relativi all'istruttoria orale svolta) non consenta di valutare se invece vi sia stato un travisamento dei fatti, ovvero, come ritenuto da [REDACTED] siano stati ritenuti veri fatti inesistenti.

Ugualmente è a dire in ordine all'ulteriore rilievo svolto con riguardo ad entrambi i lodi, secondo cui gli arbitri avrebbero fondato il proprio ragionamento su un non provato guadagno di [REDACTED] pari a € 244.800,00, anziché sul danno patito da [REDACTED]

In particolare, [REDACTED] sostiene che la condanna ricevuta al pagamento di euro 244.800,00 non avrebbe una causa effettiva in quanto si tratterebbe di somma non calcolata sulla base del danno effettivamente patito da [REDACTED] per il mancato ricevimento da parte sua della merce, bensì sulla differenza di prezzo registrato dalla stessa merce al tempo della sottoscrizione dei contratti rispetto a quello successivo in cui avrebbe dovuto avvenirne la consegna a [REDACTED] (differenza dovuta alla fluttuazione del prezzo sulla piazza di riferimento).

Da qui deriverebbe, per tesi [REDACTED] l'assenza di causa dello spostamento patrimoniale stabilito nei lodi impugnati in favore di [REDACTED]

Anche in questo caso, si tratta di ipotesi di eventuale errore in giudicando, ovvero di eventuale malgoverno delle prove e dunque di un vizio ivi non deducibile.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al lamentato presunto errore in cui sarebbe incorso il Collegio arbitrale per aver ritenuto la rivendita della merce da parte di [REDACTED] a terzi, con conseguente ingiusto profitto e correlativo danno per [REDACTED]

Da ultimo, [REDACTED] si duole del fatto che in entrambe le procedure arbitrali si sarebbe registrata una violazione del contraddittorio in quanto *"i criteri di determinazione del risarcimento, risulta che questi siano stati individuati, in maniera del tutto spontanea, fuori dal*



contraddittorio e della parità fra le parti che dovrebbe caratterizzare anche l'arbitrato irrituale, posta la natura contrattuale delle relative determinazioni" (così pagina 14 citazione).

Anche di tale circostanza [REDACTED] non ha fornito alcuna dimostrazione.

Al contrario, la tesi di [REDACTED] pare smentita giacchè nel primo lodo si legge: "*sentiti [REDACTED] in rappresentanza di [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] in rappresentanza di [REDACTED] e [REDACTED] in quanto mediatore dell'affare*", mentre nel secondo lodo, gli arbitri di revisione hanno specificato di avere: "*analizzato dettagliatamente ed ampiamente ed in contraddittorio, tutte le argomentazioni formulate dagli arbitri di entrambe le parti*".

Peraltro, non risulta che [REDACTED] in sede di revisione abbia sollevato detto vizio nanti il nuovo collegio arbitrale, né che nell'ambito della procedura arbitrale conclusasi con la pronuncia del lotto 7/16, l'arbitro nominato da [REDACTED] abbia riscontrato e conseguentemente denunciato la violazione delle regole poste a tutela del contraddittorio tra le parti.

In definitiva va dichiarata la validità dei lodi ivi impugnati.

Va altresì respinta la domanda risarcitoria formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] non ravvisandosi alcuno dei presupposti per il suo accoglimento.

Secondo la società attrice "*[REDACTED] s.r.l., agendo fuori dai confini di una cornice contrattuale, instaurando un procedimento arbitrale che è giunto a riconoscere l'esistenza del diritto ad un risarcimento, senza che venisse provato alcun danno, ha procurato un danno ingiusto qualificabile come danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.*

In particolare questo danno si sostanziato un danno emergente consistente nel pagamento delle somme relative alle due fasi del procedimento arbitrale e quantificabili in totali € 29.280" (così pagina 16 citazione).

Sul punto, pare sufficiente evidenziare che [REDACTED] nell'instaurare il procedimento arbitrale non ha in alcun modo agito "fuori dai confini di una cornice contrattuale", essendosi piuttosto avvalso del rimedio richiamato nei contratti conclusi con [REDACTED] i quali, per l'appunto, prevedevano la clausola compromissoria.

Infine, quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si osserva che nella prima memoria istruttoria del 13/11/2018 la difesa [REDACTED] ha ben chiarito la portata di detta richiesta, specificando che "*...omissis... la domanda riconvenzionale qui spiegata da [REDACTED] è diretta, logica ed imprescindibile conseguenza dell'infondata impugnativa di [REDACTED] quest'ultima, infatti, vorrebbe ottenere in questa sede la riforma dei lodi n. 2/2016 e 2/2018-Rev. [REDACTED] di Milano (al fine ultimo di non soddisfare le pretese creditorie di [REDACTED] mentre [REDACTED] si oppone a tale richiesta, chiedendo l'accertamento di ciò che gli arbitri le hanno riconosciuto, ossia il diritto a ricevere da [REDACTED] il pagamento di euro 244.800,00, oltre spese e interessi.*

Insomma, a fronte dell'infondata impugnativa avversaria, [REDACTED] si vede costretta a chiedere a questo Giudice di riconoscere in proprio favore, sotto ogni profilo e con ogni conseguenza, ciò che giustamente aveva già ottenuto in sede arbitrale".



Pertanto nessuna statuizione di condanna nei confronti di [REDACTED] va ivi esplicitata giacchè la pretesa di [REDACTED] trova fondamento nei lodi arbitrali che in questa sede sono stati ritenuti validi per tutte le ragioni sopra evidenziate.

Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 cpc avanzata dalla difesa di parte convenuta, la stessa non merita accoglimento in quanto la scorrettezza del comportamento processuale dell'attore, nei termini allegati da [REDACTED] non integra la colpa grave richiesta dall'art. 96 c.p.c., giacché si ritiene che non sussistano elementi tali da cui inferire che [REDACTED] abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie doglianze e, dunque, a fini unicamente pretestuosi; tale condotta, quindi, non costituisce abuso dello strumento processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, valori medi

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:

- rigetta le domande proposte da parte attrice e dichiara la validità dei lodi 7/2016 e 2/2018-Rev. pronunciati [REDACTED] di Milano;
- condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Piacenza, 23 maggio 2023

Il Giudice

dott. Evelina Iaquinti

